

# Assemblea Regionale Siciliana

## CCLIX. SEDUTA

VENERDI 17 FEBBRAIO 1950

Presidenza del Presidente CIPOLLA

### INDICE

	Pag.		
Decreto legislativo (Comunicazione di ritiro)	3198	(Votazione segreta) . . . . .	3206
Dimissioni dell'onorevole Stabile da componente della Commissione legislativa per gli affari interni e l'ordinamento amministrativo	3196	(Risultato della votazione) . . . . .	3206
Disegno di legge: « Disciplina della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi » (291) (Discussione):		Disegno di legge: « Ratifica del D.L.P.R.S. 1° dicembre 1949, n. 30: Applicazione nel territorio della Regione Siciliana della legge 29 luglio 1949, n. 469, concernente la sovrapposta di negoziazione sui titoli azionari » (316) (Discussione):	
PRESIDENTE . . . . .	3198, 3199, 3200, 3202	PRESIDENTE . . . . .	3206
BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio . . . . .	3198	(Votazione segreta) . . . . .	3207
LANZA DI SCALEA, relatore . . . . .	3199, 3200	(Risultato della votazione) . . . . .	3207
LO MANTO . . . . .	3200	Disegno di legge: « Ratifica del D.L.P.R.S. 1° dicembre 1949, n. 30: Applicazione nel territorio della Regione Siciliana dell'art. 1° della legge 1° agosto 1949, n. 482, recante agevolazioni tributarie in favore della stampa » (317) (Discussione):	
RUSSO . . . . .	3201	PRESIDENTE . . . . .	3207
CASTROGIOVANNI . . . . .	3202	(Votazione segreta) . . . . .	3207
(Votazione segreta) . . . . .	3203	(Risultato della votazione) . . . . .	3208
(Risultato della votazione):		Interpellanza (Annunzio) . . . . .	3196
PRESIDENTE . . . . .	3203	Interrogazioni (Annunzio) . . . . .	3195
MAJORANA . . . . .	3204		
BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio . . . . .	3204		
LANZA DI SCALEA . . . . .	3204		
Disegno di legge: « Concessione di contributi per l'istituzione di punti e depositi franchi nelle città marinare della Regione » (331) (Discussione):			
PRESIDENTE . . . . .	3204		
BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio . . . . .	3204		
DI MARTINO, relatore . . . . .	3204		
ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione . . . . .	3205		
(Votazione segreta) . . . . .	3205		
(Risultato della votazione) . . . . .	3205		
Disegno di legge: « Ratifica del D.L.P.R.S. 1° dicembre 1949, n. 28: Applicazione nel territorio della Regione Siciliana della legge 12 maggio 1949, n. 206, contenente modificazioni alle leggi in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni » (315) (Discussione):			
PRESIDENTE . . . . .	3206		

La seduta è aperta alle ore 17,30.

GENTILE, segretario dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GENTILE, segretario:

« All'Assessore ai lavori pubblici, per conoscere se non ritiene urgente provvedere al grave stato di disagio degli abitanti delle

borgate di S. Brigida, S. Andrea, Moira, Masantena, Lembo, Pellizza e Colla del Comune di Tortorici, i quali, in conseguenza delle frequenti piene nel torrente che li separa dal centro abitato durante il periodo invernale, non sono in grado di potersi recare al centro abitato onde provvedere ai quotidiani bisogni, tra i quali è da segnalare prevalentemente l'assistenza ostetrico-sanitaria. Ritennero gli interroganti che, per ovviare a tale inconveniente e per venire incontro ai bisogni della detta popolazione, che si aggira, complessivamente, sui tremila abitanti, sia indispensabile la costruzione di una adeguata passerella precisamente nella località denominata Mulino Serra e di altra passerella nella località denominata Zappullaro, per immettersi nella strada mulattiera di Pellizza Lembo. (869)

GENTILE - FRANCHINA.

« All'Assessore ai lavori pubblici, per sapere quali provvedimenti vuol fare adottare ai dirigenti dell'A.N.A.S. sulla strada 121 Randazzo - Capo D'Orlando, la quale, interrotta per un lungo tratto da una immensa frana paurosa, arresta l'intero traffico di due provincie (Messina e Catania) con grave pregiudizio di numerose popolazioni. » (870) (*Lo interrogante chiede lo svolgimento d'urgenza*)

Russo.

« All'Assessore all'igiene ed alla sanità, per conoscere per quale motivo sono stati sospesi i concorsi per medici condotti in 28 comuni della provincia e se l'onorevole Assessore non ritenga di far riprendere gli esami sospesi. » (871)

SEMINARA.

« All'Assessore alla pubblica istruzione, per conoscere:

1) se è a sua conoscenza che è stata recentemente abbandonata dal Comune di Palermo una parte dell'edificio scolastico sito in questo Comune e già sede della scuola elementare « Gaetano Daita », occupato per ragioni ed in periodo di emergenza per difetto di locali municipali;

2) se sia a sua conoscenza che, rimasti liberi i locali sopradetti non sono stati occupati dall'autorità scolastica ed adoperati per le finalità previste, ma sono rimasti in po-

tere del Comune di Palermo, che intende trasferirvi i suoi uffici ordinari;

3) quali provvedimenti intende adottare per impedire che locali nati per la scuola e ad essa destinati vengano adibiti ad usi diversi e, nel caso, senza che vi sia necessità alcuna per la distrazione di un edificio dai suoi fondamentali scopi. » (872) (*L'interrogante chiede lo svolgimento d'urgenza*)

ADAMO DOMENICO.

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte all'ordine del giorno, per essere svolte al loro turno.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

GENTILE, segretario:

All'Assessore alle finanze, per conoscere se intenda venire incontro ai produttori vinicoli, i quali (specialmente i piccoli) attualmente vedono menomate in modo così grave le loro stesse possibilità del vivere civile, attenuando le disposizioni fiscali vigenti, causa di frequentissime vessazioni malgrado la loro scarsa efficacia finanziaria, e dimostrando così la sensibilità e la prontezza della Regione siciliana nell'intervenire a favore dei numerosi ceti produttivi interessati. L'articolo 3 del decreto legislativo presidenziale 29 marzo 1947, n. 177, contiene infatti norme eccessivamente fiscali ed indiscriminate, con pregiudizio dell'economia del Paese e cospicuo danno al consumo di una merce di così vitale importanza, norme queste che dovrebbero essere urgentemente modificate. » (264)

MAJORANA.

PRESIDENTE. L'interpellanza testè letta sarà iscritta all'ordine del giorno, per essere svolta al suo turno.

Dimissioni dell'onorevole Stabile da componente la Commissione legislativa per gli affari interni e l'ordinamento amministrativo.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea di avere ricevuto la seguente lettera dell'onorevole Stabile:

« Sento il dovere di rassegnare le mie dimissioni da componente la prima commissione legislativa permanente, in conseguenza di quanto è avvenuto il 15 febbraio corrente nella nostra Assemblea, a proposito della discussione del disegno di legge sullo stato giuridico degli impiegati.

« Il discorso dell'onorevole Ramirez è stato tutto una spietata ed ingiusta requisitoria contro l'operato della Commissione, con affermazioni contrarie al vero, quando ha detto che non si fossero sentiti i rappresentanti di categoria, con la cruda insinuazione che i componenti ci fossimo leggermente prestati a mutare il nostro atteggiamento per grazioso favore verso un indipendentista assurto al posto di Assessore; che avessimo votato contro una eccezione avanzata da due componenti di estrema sinistra perchè tali e, subito dopo, con mutevolezza ingiustificata (e perciò puerile e sfacciata), avessimo votato in senso opposto alla stessa richiesta avanzata dal Presidente; che ci fossimo ribellati quasi ai pareri dei tecnici e del Consiglio di giustizia amministrativa; che non avessimo considerati e tutelati gli interessi e i diritti degli impiegati, pregiudicando con ciò stesso gli interessi della Regione e della autonomia; che avessimo commesso « un sacco di corbellerie. »

« Affermo che noi abbiamo lavorato per due anni con la piena coscienza della nostra funzione e del delicato compito che ci era stato affidato; che vi abbiamo atteso con zelo, con scrupolo e col massimo buon volere di tutelare e di avvantaggiare, anzi, gli impiegati tutti della Regione, conciliando il rispetto dello Statuto e del regolamento con le esigenze degli interessati, che abbiamo voluto ascoltare ripetutamente attraverso i loro rappresentanti, di cui l'ultimo munito di delega della Federazione regionale, ed abbiamo accolto ed ascoltato fino alla stessa mattina del 15 febbraio nelle persone dei tre capi degli uffici del registro e della Conservatoria dei pubblici registri, e ne abbiamo accolto le richieste fino allora avanzate, tranne una, che può essere oggetto di dibattito e di decisione dell'Assemblea.

« Noi abbiamo chiesto la ripetuta collaborazione del Presidente della Regione; abbiamo voluto essere illuminati da eminenti

« tecnici, che in gran parte sono impiegati statali.

« Tutti i nostri atteggiamenti e le nostre decisioni sono stati sempre conseguenza di ampia discussione, non supina acquiescenza a prepotere del Presidente, o riguardo a gruppi o avversione a colori politici. Come abbiam agito con serenità quando abbiamo dovuto respingere emendamenti contenenti pretese esagerate, scevri da qualsiasi stimolo di proselitismo elettorale.

« La proposta della sospensiva presentata dall'onorevole Ausiello non solo è stata conseguente alla filippica dell'onorevole Ramirez, ma nel suo contenuto ribadisce il concetto della violazione, da parte della Commissione, dei doveri dell'osservanza dello Statuto e del regolamento e della tutela degli impiegati, il cui intervento e la cui voce sarebbero stati sopiti o obliati. Tutto ciò, nel suo complesso, ha avuto ed ha il chiaro significato di squalifica non solo della nostra opera, ma anche e soprattutto delle nostre persone, ed il conseguente accoglimento della proposta di sospensiva da parte dell'Assemblea suona censura.

« Nè vale il diversivo del criterio di opportunità di un differimento, in attesa (assai lunga attesa!) delle deliberazioni della Commissione paritetica, prospettato dall'onorevole Alessi e mutuatosi dall'onorevole Presidente della Regione, giacchè esso apparisce un semplice expediente di temporaneo compromesso, un paternalistico velo del reale motivo e del vero obiettivo, ove si pensi che proprio la stessa mattina del 15 febbraio l'onorevole Restivo avvertiva che urge votare la legge sullo stato giuridico, in vista di bandi di concorso, per cui è necessario far conoscere e subito quale trattamento intende fare ai concorrenti, la Regione, e dove si pensi che proprio l'onorevole Alessi ha proclamato in Assemblea e fuori di essa che la Regione deve avere un ruolo proprio e che lo stato giuridico dei nostri impiegati è necessario stabilirlo prima delle decisioni della Commissione paritetica.

« Aver ripudiato tali dichiarazioni di immediata urgenza, con l'avere richiesta o sostenuta poi la sospensiva, ha voluto dire adesione ed inasprimento della immetitata, mortificante censura a noi inflitta in pubblica Assemblea. Mentre ritenevamo che la nostra fatica avrebbe avuto un riconosci-

« mento dell'Assemblea, ne abbiamo avuto, « invece, un ben amaro guiderdone.

« Ecco perchè mi dimetto da componente « la prima Commissione, certo che l'E. V. sa « prà scegliere colleghi più capaci e più de- « gni ».

Le dimissioni dell'onorevole Stabile saranno poste all'ordine del giorno unitamente a quelle degli onorevoli Cacopardo, Castorina e Ricca, presentate in precedenti sedute.

#### Comunicazione di ritiro di decreto legislativo.

PRESIDENTE. Comunico che la Presidenza della Regione, con nota numero 25 del 6 febbraio 1950, ha ritirato il decreto presidenziale trasmesso con foglio numero 1126 del 23 dicembre 1949, con il quale era stato disposto il ritiro del disegno di legge: « Abolizione delle giornate di punta a carico dei coltivatori diretti » (275), che, pertanto, rimane in vita.

#### Discussione del disegno di legge: « Disciplina della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi » (291).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno chiede di parlare, ha facoltà di parlare il Governo.

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che viene oggi alla approvazione dell'Assemblea possiamo definirlo uno dei più importanti che fino ad oggi essa abbia esaminato, poichè la pone nella condizione di dire la sua parola definitiva su un problema economico di massima, vitale importanza per la Regione siciliana. Il progetto governativo ha tenuto presente, in linea di massima, questi tre obiettivi:

1) dare al ricercatore la certezza che egli potrà sfruttare i giacimenti di petrolio eventualmente rinvenuti nel perimetro della concessione avuta dalle autorità regionali;

2) circondare il permesso di ricerca di tutte le cautele opportune per evitare dannosi accaparramenti;

3) tutelare e disciplinare la costruzione e l'esercizio delle condotte destinate al trasporto dei prodotti petroliferi.

La Commissione legislativa, che ha dedicato uno studio molto ampio e diligente al progetto di legge, ha apportato alcuni emendamenti di forma e di sostanza; emendamenti che, peraltro, trovano concorde il Governo, in quanto sono stati apportati dopo accertamenti e studi fatti in collaborazione con tecnici di valore. Particolarmente, la Commissione ha voluto modificare l'articolo 5 per una migliore precisazione del significato di perforazioni meccaniche, distinguendo i lavori di esplorazioni meccaniche di struttura (carataggio meccanico) dalle perforazioni in profondità vere e proprie.

Altro emendamento apportato dalla Commissione riguarda l'introduzione della clausola compromissoria, il cui inserimento nel permesso di ricerca viene lasciato all'Amministrazione regionale. Tale procedimento è in sostituzione della normale procedura di ricorso al Consiglio di giustizia amministrativa.

Infine, la Commissione ha ritenuto di demandare all'Assessore all'industria ed al commercio la facoltà di stabilire la misura minima e massima della percentuale dei prodotti da assegnarsi alla Regione. Devo dire, al riguardo, che, dopo un attento esame della questione, anche alla stregua di progetti che ho dovuto consultare circa le percentuali dei canoni richiesti nelle altre nazioni, ritengo che la misura del 4 per cento come minimo e del 20 per cento come massimo sia rispondente al criterio di assoluta equità.

Per questo credo di non dovere apportare alcuna modifica al progetto governativo, peraltro accettato dalla Commissione. Nel complesso il Governo è concorde con la Commissione, salvo particolare esame dettagliato per ogni articolo sugli emendamenti che la Commissione stessa ha apportato.

Onorevoli colleghi, nel raccomandarvi la approvazione del progetto di legge, sono lieto di dirvi che oggi, con questa legge, si inizia forse un periodo molto importante per l'economia isolana, perchè è chiaro che molti capitali affluiranno in Sicilia; capitali privati, alla cui iniziativa noi abbiamo fiducia.

Debbo sottolineare, infine, che il progetto di legge ha anche un aspetto politico. Infatti, mentre nel restante territorio della Penisola vi è la tendenza ad accentrare in organismi

addirittura statali o parastatali il monopolio delle ricerche petrolifere, in Sicilia, in materia di ricerche petrolifere, noi diciamo una parola nuova, definitiva, secondo il buon diritto che nasce dallo Statuto siciliano, regolando la materia delle ricerche degli idrocarburi liquidi e gassosi con criteri più aderenti alla nostra economia e alle nostre esigenze. Per queste considerazioni e per quelle contenute nella relazione governativa, io raccomando alla vostra diligente e cosciente competenza l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore della Commissione.

LANZA DI SCALEA, *relatore*. La Commissione si associa alle dichiarazioni del Governo. Data l'importanza fondamentale del disegno di legge, la Commissione ha redatto, affidandone a me l'incarico, una relazione il più possibile dettagliata in modo che i colleghi dell'Assemblea potessero rendersi conto del problema e dei motivi che ci hanno indotto ad apportare alcune modifiche al testo del Governo.

Mi rimetto, pertanto, alla relazione scritta, raccomandando, anche a nome della Commissione, l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Metto, quindi, ai voti il passaggio alla discussione degli articoli.

(*E' approvato*)

Do lettura dei singoli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

« La ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e di idrocarburi gassosi sono regolati dalla presente legge. »

Le disposizioni di cui al R. D. 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia mineraria, continuano ad applicarsi in quanto non incompatibili con quelle della presente legge. »

(*E' approvato*)

Art. 2.

« Il permesso di ricerca è rilasciato con decreto dell'Assessore per l'industria e commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, e, per le zone interessanti la difesa,

sentito anche il parere dell'Amministrazione militare.

Il permesso non può accordarsi per una durata superiore a tre anni.

Il permissionario ha diritto a rinunciare a tutte o a parte delle aree concesse durante il periodo del permesso, restando obbligato al pagamento del diritto annuo per il solo anno in corso.

Il permissionario ha altresì il diritto a due successive proroghe, da concedersi con decreto dell'Assessore per l'industria e commercio, ciascuna di tre anni, se ha eseguita la parte del programma relativo al triennio decorso ed ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso.

Peraltro, l'area compresa nel permesso iniziale è automaticamente ridotta del 20 per cento alla scadenza del primo triennio e di un altro 20 per cento alla scadenza del secondo triennio.

La riduzione è fatta sulle superfici indicate dal permissionario deducendosi le aree che fossero state da lui prima volontariamente rinunciate. »

(*E' approvato*)

Art. 3.

« Il permesso di ricerca deve comprendere un'area continua non superiore ai 100.000 ettari. »

Nel caso di più permessi di ricerca intestati ad una stessa ditta, l'area complessiva non può essere superiore al limite di cui al comma precedente.

La larghezza minima dell'area compresa in ciascun permesso di ricerca non può essere superiore ad un quinto rispetto alla sua larghezza massima. »

(*E' approvato*)

Art. 4.

« Alla domanda diretta ad ottenere il permesso di ricerca si debbono alligare:

a) una planimetria della zona per cui è richiesto il permesso, in quadruplicata esemplare ed a scala non inferiore a 1:25.000;

b) una relazione tecnica sulla zona richiesta nel permesso dell'esito degli studi preliminari eseguiti su di essa;

c) un programma di massima dei lavori di ricerca e di esplorazione meccanica che si intendono eseguire. »

(*E' approvato*)

## Art. 5.

« Il decreto col quale è accordato il permesso di ricerca di cui all'articolo 2, è soggetto a registrazione, a cura e spese di colui che ha ottenuto il permesso stesso, specifica gli obblighi particolari cui il permissionario è tenuto ed in ispecie quelli di:

a) iniziare i lavori di esplorazione meccanica entro un termine non superiore a due anni, decorrente dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione, ed iniziare i lavori di perforazione in profondità entro l'anno successivo;

b) informare ogni sei mesi l'Ufficio minerario dell'andamento dei lavori di ricerca in corso e dei risultati ottenuti, nonché degli eventuali rilievi geologici e di prospezione geofisica;

c) conservare, a disposizione dell'Ufficio minerario, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi incontrati nelle ricerche e dei minerali rinvenuti, con le indicazioni atte a precisarne il sito e la profondità di prelievo;

d) fornire ai funzionari dell'Amministrazione delle miniere tutti i mezzi necessari per visitare i lavori e comunque le notizie e i dati che venissero richiesti;

e) dare svolgimento al programma dei lavori, cui il decreto fa riferimento;

f) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che, in conformità a quanto stabilito nel permesso e nel disciplinare relativo, venissero impartite dall'Autorità mineraria, al fine di una adeguata e regolare esecuzione delle ricerche;

g) corrispondere alla Regione il diritto annuo anticipato di lire 100 per ogni ettaro della superficie, cui il permesso si riferisce;

h) astenersi da ogni attività di sfruttamento commerciale degli idrocarburi eventualmente rinvenuti.

Il permesso di ricerca non può essere ceduto senza la preventiva autorizzazione dell'Assessore per l'industria ed il commercio.

Ogni trasferimento è soggetto al diritto fisso di L. 50.000.

La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla tanto fra le parti quanto in confronto dell'Amministrazione.

L'Assessore per l'industria ed il commercio ha facoltà di stabilire nel permesso le condi-

zioni della concessione con proprio decreto, sentiti il Consiglio regionale delle miniere e l'Assessore per le finanze. »

LO MANTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MANTO. Propongo di ridurre il termine di cui al secondo comma da due anni ad un anno.

DI MARTINO. E' impossibile.

LO MANTO. Il termine di due anni mi sembra eccessivo.

LANZA DI SCALEA, *relatore*. Il termine di due anni è stato stabilito dopo profondo esame e discende, appunto, da una necessità.

BORSELLINO CASTELLANA, *Assessore all'industria ed al commercio*. Sono lavori di prospezione geofisica che non si possono eseguire in meno di due anni.

LO MANTO. Se sono assolutamente necessari, non insisto.

BORSELLINO CASTELLANA, *Assessore all'industria ed al commercio*. Per il lavoro preparatorio che richiede una ricerca petrolifera, due anni è il termine minimo che si possa consentire.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 5.

(E' approvato)

## Art. 6.

« Il permissionario che abbia adempiuto agli obblighi impostigli dalla legge e dal decreto di permesso di ricerca, ha diritto di ottenere in concessione i giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi, che egli abbia scoperto entro il perimetro al quale si riferisce il permesso di ricerca o scoprissse, nelle ulteriori ricerche relative allo stesso permesso, come pure i giacimenti che scoprissse durante la concessione, entro il perimetro della concessione stessa.

La domanda di concessione deve essere presentata a pena di decadenza entro un termine che sarà stabilito nel permesso di ricerca. »

(E' approvato)

## Art. 7.

« La concessione non può avere una durata inferiore ai venti anni né superiore ai trenta, ed è accordata con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere.

Fra gli obblighi, cui il concessionario è tenuto, da indicarsi nel decreto di concessione, sono compresi i seguenti:

a) informare ogni sei mesi l'Ufficio minerario dell'andamento dei lavori in corso sia di coltivazione del giacimento che di eventuali ulteriori ricerche nell'ambito della concessione, e dei risultati ottenuti;

b) ottemperare alle disposizioni di legge e alle prescrizioni che, in conformità a quanto eventualmente stabilito nel permesso e nel relativo disciplinare, venissero impartite dall'autorità mineraria al fine di una razionale e completa utilizzazione dei giacimenti di idrocarburi nel perimetro della concessione;

c) pagare alla Regione il diritto annuo anticipato di L. 500 per ogni ettaro della superficie compresa nell'area della concessione;

d) corrispondere alla Regione un canone annuo in natura, od anche in denaro, sostitutivo della partecipazione ai profitti, di cui all'articolo 18 lettera g), del R. D. 29 luglio 1927, numero 1443.

Speciali obblighi sono posti ove la concessione venga accordata soltanto per la coltivazione di idrocarburi gassosi.

Il decreto al quale sono uniti la planimetria ed il verbale di delimitazione della concessione, è registrato con la tassa fissa di L. 1.000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione e trascritto all'Ufficio delle ipoteche a cura e spese del concessionario.

Con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, la concessione può, alla scadenza del termine stabilito per la sua durata, essere prorogata, sempre che il concessionario abbia adempiuto agli obblighi derivanti dalla concessione avuta.

Per la registrazione, pubblicazione e trascrizione del decreto di proroga valgono le norme di cui al quarto comma del presente articolo. »

RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Desidererei chiedere ai componenti della Commissione maggiori delucidazioni sulle parole « Speciali obblighi », di cui al quart'ultimo comma dell'articolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, per favorire i chiarimenti richiesti.

LANZA DI SCALEA, *relatore*. Gli speciali obblighi per le ricerche di idrocarburi gassosi, a cui si riferisce l'articolo 7, dipendono dalla particolare costituzione dei giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi. Alle volte può avvenire che, prima ancora di trovare gli idrocarburi liquidi, affluiscano al suolo gli idrocarburi gassosi, che sono frammisti ai primi. La tecnica delle ricerche e dello sfruttamento di giacimenti di idrocarburi, nei decenni passati, ha dimostrato che, qualora gli idrocarburi gassosi venissero sfruttati senza i dovuti accorgimenti derivanti dall'esperienza, potrebbe, con il loro esaurimento, rimanere nel sottosuolo una ingente quantità di idrocarburi liquidi, mancando la pressione determinata dagli idrocarburi gassosi e, pertanto, sarebbe perduta la possibilità di portare gli idrocarburi liquidi alla superficie. Così è avvenuto, purtroppo, per alcuni giacimenti in alta Italia a causa di uno sfruttamento irrazionale, per cui, sfruttati gli idrocarburi gassosi, non è stato più possibile sfruttare il giacimento liquido. Abbiamo voluto inserire nella legge quest'obbligo speciale, onde garantire, qualora prima del petrolio si trovassero gli idrocarburi gassosi, che venisse assicurata alla Regione la conservazione e la possibilità di uno sfruttamento ulteriore anche nei riguardi degli idrocarburi liquidi.

RUSSO. Ringrazio l'onorevole relatore per i chiarimenti forniti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 7.

(E' approvato)

## Art. 8.

« La specie e la misura del canone di cui alla lettera d) dell'articolo precedente, quando non siano state determinate nel permesso di ricerca e nel relativo disciplinare, sono determinate nello stesso decreto di concessione, sentito l'Assessore per le finanze.

Nel caso in cui il canone debba essere corrisposto in natura, le percentuali del prodotto grezzo da corrispondere sono fissate in funzione della produzione netta annuale del

giamento. Esse percentuali sono fissate entro i limiti minimo e massimo del 4 e del 20 per cento.

Nel caso in cui il canone debba essere corrisposto in denaro, la misura di esso è fissata ragguagliandola alla quantità del prodotto di cui al comma precedente, e al valore medio del prodotto stesso durante i singoli anni.

La liquidazione annua del canone è fatta dall'Ufficio minerario, a cura del quale è notificata al concessionario.

Avverso tale liquidazione il concessionario può, nel termine di giorni 30 dalla notifica, proporre ricorso all'Assessore per l'industria ed il commercio, il quale decide, sentito il Consiglio regionale delle miniere. »

CASTROGIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI. La Commissione per la finanza, nell'esaminare il disegno di legge, non ha trovato sufficientemente motivato il criterio con cui veniva fissato il limite minimo del 4 per cento, di cui al secondo comma di questo articolo. Da un recente colloquio avuto con l'onorevole Lanza di Scalea e con l'Assessore all'industria ed al commercio, mi sembra che oggi vi sia una tavola più dimostrativa delle ragioni che hanno consigliato questo limite minimo del 4 per cento. Pertanto, mi corre l'obbligo di recedere dall'avviso che il limite minimo fosse fissato nella misura del 10 per cento ed aderisco al testo della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 8.

(E' approvato)

Art. 9.

« Il permissionario e il concessionario sono tenuti ad eseguire le opere che siano necessarie ad evitare danni all'agricoltura.

Le opere predette sono disposte dall'Assessorato dell'industria e del commercio, sentito l'Ispettorato agrario compartmentale competente. »

(E' approvato)

« L'Assessore per l'industria e il commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, può, con proprio decreto, dichiarare, previa contestazione dei motivi da farsi al concessionario almeno 60 giorni prima, la

decadenza dal permesso, dal diritto alla concessione o dalla concessione nei seguenti casi:

a) mancato pagamento del diritto annuo o del canone rispettivamente previsto nello articolo 5, lettera g) e nell'articolo 7 lettere c) e d);

b) decorso infruttuoso del termine di cui all'articolo 6 secondo comma;

c) rispettivamente inadempienza agli obblighi di cui all'articolo 5 lettera a), e sospensione della coltivazione del giacimento protratto per oltre sei mesi;

d) trasferimento a terzi del permesso o della concessione senza il consenso della pubblica amministrazione;

e) ogni altra inadempienza agli obblighi, rispettivamente previsti negli articoli 5 e 7, di gravità adeguata alla sanzione della decadenza. »

(E' approvato)

Art. 11.

« Qualora nell'esercizio della concessione derivi pregiudizio all'esercizio di altre concessioni o di permessi di ricerca, l'Assessore per l'industria ed il commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, può adottare i provvedimenti atti a contemperare le esigenze dei concessionari con quelle della produzione.

L'Assessore per l'industria ed il commercio può anche accordare a favore del concessionario che sopporti diminuzione del proprio diritto, una indennità, ponendola a carico del concessionario che da tale diminuzione trae un vantaggio. »

(E' approvato)

Art. 12.

« Per la costruzione e l'esercizio delle condotte, destinate al trasporto dei prodotti dal luogo di estrazione a quelli di trasformazione, utilizzazione e distribuzione, valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle concessioni di idrocarburi, nonché quelle vigenti in materia di concessione mineraria.

La costruzione e l'esercizio della condotta possono formare oggetto della stessa concessione, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5, o costituire oggetto di concessione a sé stante.

La concessione è accordata con preferenza al concessionario dei giacimenti al cui servizio è destinata la condotta.

Essa può essere accordata anche a terzi, ma in tal caso, il concessionario dei giacimenti, per il trasporto dei prodotti estratti, ha diritto di servirsi della condotta nei limiti della disponibilità della portata e alle condizioni che saranno stabilite con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere salve le diverse pattuizioni fra le parti.

Il canone da corrispondere alla Regione è determinato nello stesso decreto di concessione sentiti l'Assessore per le finanze e il Consiglio regionale delle miniere. »

(E' approvato)

#### Art. 13.

« L'indennità per la servitù derivante dalla costruzione e dall'esercizio delle condotte è commisurata alla diminuzione di valore che la servitù determina a carico del fondo. »

(E' approvato)

#### Art. 14.

« Le opere occorrenti sia all'esercizio della concessione che alla costruzione ed all'esercizio delle condotte sono dichiarate di pubblica utilità con decreto dell'Assessore per la industria ed il commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere.

Le opere predette possono essere dichiarate indifferibili ed urgenti nelle forme stabilite dal comma precedente. »

(E' approvato)

#### Art. 15.

« Le concessioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono regolate sino alla loro scadenza dalle leggi precedenti.

Con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, i permessi di ricerca in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, possono, su richiesta dei permissionari, e con decorrenza da fissarsi d'accordo con l'Amministrazione, essere dichiarati efficaci anche agli effetti della presente legge, sotto le seguenti condizioni:

a) che il periodo trascorso dalla data in cui il permesso è stato per la prima volta

accordato, sia considerato agli effetti del 2° comma dell'articolo 2 per la parte di esso da determinarsi nel nuovo permesso;

b) che l'area oggetto di ogni singolo permesso e l'area complessiva siano contenute nei limiti di cui all'articolo 3;

c) che venga fissato il nuovo disciplinare e vengano imposti gli obblighi previsti dalla presente legge per i permessi di ricerca. »

(E' approvato)

#### Art. 16.

« L'Assessore per l'industria ed il commercio può inserire nel permesso di ricerca e nel decreto di concessione un'apposita clausola compromissoria, per la quale le controversie aventi per oggetto i casi di decadenza previsti dall'articolo 10, siano decise da un collegio arbitrale ai sensi dell'articolo 806 e seguenti del codice di procedura civile. »

(E' approvato)

#### Art. 17.

« La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. »

(E' approvato)

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione segreta del disegno di legge testè discusso, nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, favorevole; pallina nera, contrario.

(Segue la votazione)

Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

#### Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione segreta:

Votanti . . . . .	57
Favorevoli . . . . .	54
Contrari . . . . .	3

(L'Assemblea approva)

*Hanno preso parte alla votazione:*

Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Aiello - Ardizzone - Ausiello - Bianco - Bonfiglio - Bongiorno Giuseppe - Borsellino Castellana - Bosco - Cacciola - Caltabiano - Castiglione - Castorina - Castrogiovanni - Colajanni Luigi - Colajanni Pompeo - Cortese - Cristaldi - Cuffaro - Cusumano Geloso - D'Angelo - D'Antoni - Di Martino - Faranda - Ferrara - Franchina - Franco - Gallo Luigi - Gentile - Germanà - Guarnaccia - Landolina - Lanza di Scalea - Lo Manto - Lo Presti - Marchese Arduino - Milazzo - Montalbano - Montemagno - Nicastro - Papa D'Amico - Pellegrino - Petrotta - Potenza - Ramirez - Restivo - Ricca - Romano Giuseppe - Romano Fedele - Russo - Sapienza - Scifo - Seminara - Stabile - Taormina - Verducci Paola.

*E' in congedo:* Beneventano.

MAJORANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA. Dichiaro che non ho preso parte alla votazione perchè ritengo che la discussione si sia svolta affrettatamente e in modo inadeguato all'importanza e alla serietà dell'argomento.

CALTABIANO. In sedici minuti non si discute una legge. Noi invalidiamo questa legge!

PRESIDENTE. Debbo deplofare quello che ha detto l'onorevole Majorana, il quale avrebbe dovuto essere presente alla discussione.

CALTABIANO. Anzitutto, si credeva fosse all'ordine del giorno lo svolgimento di interrogazioni.

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. Intendo protestare, a nome del Governo, per quanto ha detto l'onorevole Majorana, perchè la discussione era libera ed era aperta a tutti.

LANZA DI SCALEA, relatore. Protesto, a nome della Commissione, per le dichiarazioni dell'onorevole Majorana. Dichiaro che da due giorni io l'ho invitato a leggere la mia relazione, che è, come ho detto, molto esauriente e tale da mettere gli onorevoli colleghi in grado di rendersi conto dell'importanza della legge. Non aveva, quindi, nessun

motivo l'onorevole Majorana di fare la sua dichiarazione; egli avrebbe potuto avere tutto il tempo di rendersi edotto.

PRESIDENTE. Questa osservazione non avrebbe dovuto essere fatta.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. L'osservazione non merita alcun rilievo.

CALTABIANO. Come non merita rilievo? In quindici minuti si approvano leggi di questo genere!

Discussione del disegno di legge: « Concessione di contributi per l'istituzione di punti e depositi franchi nelle città marinare della Regione » (331).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Concessione di contributi per l'istituzione di punti e depositi franchi nelle città marinare della Regione ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno chiede di parlare, ha facoltà di parlare il Governo.

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. Mi rимetto alla mia relazione, che è stata completata da quella della Commissione, con la quale concordo pienamente. Il disegno di legge è stato oggetto di uno studio attento e particolareggiato, sia da parte dei componenti della Commissione, che da parte del Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la Commissione.

DI MARTINO, relatore. La Commissione si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

(E' approvato)

Do lettura dei singoli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

« Per l'esecuzione delle opere occorrenti per la recinzione e l'idonea attrezzatura di punti e depositi franchi, che vengono, ai sensi delle leggi vigenti, istituiti a cura di enti pubblici nelle città marittime della Regione, nonchè per la costruzione di locali, impianti

e servizi da destinarsi all'esercizio di detti punti e depositi franchi, possono essere concessi contributi a carico del bilancio della Regione da erogarsi agli Enti pubblici titolari delle relative concessioni. »

(E' approvato)

Art. 2.

« Il contributo non può eccedere la misura massima del 30 per cento dell'ammontare della spesa necessaria per la costruzione delle opere, di cui all'articolo 1. »

(E' approvato)

Art. 3.

« L'istanza per ottenere i benefici previsti dalla presente legge, corredata dai progetti e preventivi di spesa concernenti le opere di cui all'art. 1 e dalle autorizzazioni e approvazioni previste per tali opere dalle leggi vigenti, è sottoposta, previo parere del Comitato tecnico amministrativo dell'Assessorato ai lavori pubblici e sentito il Consiglio di giustizia amministrativa, all'approvazione dell'Assessore per l'industria e commercio, il quale determina, con decreto da emanarsi di concerto con l'Assessore alle finanze, la misura del contributo e, correlativamente, l'ammontare della spesa a carico della Regione.

La liquidazione del contributo è effettuata dopo il collaudo delle opere da parte degli organi tecnici. »

(E' approvato)

Art. 4.

« Per il raggiungimento dei fini previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 50.000.000 a partire dall'esercizio 1949-50.

La spesa afferente all'esercizio 1949-50 sarà prelevata dagli accantonamenti iscritti nel bilancio della Regione siciliana per lo esercizio medesimo, rubrica dell'Assessorato dell'industria e commercio. »

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Propongo il seguente emendamento:

sostituire alle parole: « Per il raggiungimento dei fini previsti dalla » le altre: Per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 della ».

PRESIDENTE. La Commissione esprima il suo parere.

DI MARTINO, relatore. La Commissione accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Romano Giuseppe.

(E' approvato)

Metto, quindi, ai voti l'articolo 4 così emendato.

(E' approvato)

Art. 5.

« La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. »

(E' approvato)

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione segreta del disegno di legge testè discusso, nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, favorevole; pallina nera, contrario.

(Segue la votazione)

Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione segreta:

Votanti . . . . .	46
Favorevoli . . . . .	43
Contrari . . . . .	3

(L'Assemblea approva)

Hanno preso parte alla votazione:

Adamo Domenico - Aiello - Ardizzone - Ausiello - Bonfiglio - Bongiorno Vincenzo - Borsellino Castellana - Bosco - Cacciola - Cacopardo - Caltabiano - Castiglione - Castorina - Castrogiovanni - Colajanni Luigi - Colosi - Cuffaro - Cusumano Geloso - D'Angelo - D'Antoni - Di Martino - Drago - Fara - Ferrara - Franchina - Gallo Luigi -

Gentile - Germanà - Guarnaccia - Lanza di Scalea - Lo Presti - Montemagno - Nicastro - Pellegrino - Petrotta - Potenza - Ramirez - Restivo - Ricca - Romano Giuseppe - Romano Fedele - Russo - Scifo - Seminara - Stabile - Verducci Paola.

(E' in congedo: Beneventano.

**Discussione del disegno di legge: « Ratifica del D.L.P.R.S. 1° dicembre 1949, n. 28: Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 12 maggio 1949, n. 206, contenente modificazioni alle leggi in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni » (315).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo presidenziale 1 dicembre 1949, n. 28: Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 12 maggio 1949, n. 206, contenente modificazioni alle leggi in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

(E' approvato)

Do lettura dei singoli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

« E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 1 dicembre 1949, n. 28, concernente: Applicazione nel territorio della Regione Siciliana della legge 12 maggio 1949, n. 206 contenente modificazioni alle leggi in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni. »

(E' approvato)

Art. 2.

« La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. »

(E' approvato)

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione segreta del disegno di legge testè discusso, nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, favorevole; pallina nera, contrario.

(Segue la votazione)

Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

**Risultato della votazione.**

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione segreta:

Votanti	48
Favorevoli	45
Contrari	3

(L'Assemblea approva)

Hanno preso parte alla votazione:

Adamo Domenico - Aiello - Ardizzone - Ausiello - Barbera - Bonfiglio - Bongiorno Vincenzo - Borsellino Castellana - Bosco - Cacciola - Cacopardo - Caltabiano - Castiglione - Castorina - Colajanni Luigi - Colosi - Cuffaro - Cusumano Geloso - D'Antoni - Di Martino - Faranda - Ferrara - Franchina - Franco - Gallo Luigi - Guarnaccia - Lanza di Scalea - Lo Manto - Lo Presti - Luna - Marino - Montemagno - Nicastro - Pellegrino - Petrotta - Potenza - Restivo - Ricca - Romano Giuseppe - Romano Fedele - Russo - Sapienza - Scifo - Semeraro - Stabile - Verducci Paola.

(E' in congedo: Beneventano.

**Discussione del disegno di legge: « Ratifica del D.L.P.R.S. 1° dicembre 1949, n. 29: Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 29 luglio 1949, n. 469, concernente la sovrapposta di negoziazione sui titoli azionari » (316).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo presidenziale 1 dicembre 1949, n. 29: Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 29 luglio 1949, n. 469, concernente la sovrapposta di negoziazione sui titoli azionari ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

(E' approvato)

Do lettura dei singoli articoli del disegno di legge:

**Art. 1.**

« E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 1 dicembre 1949, n. 29 concernente: Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 29 luglio 1949, n. 469, concernente la sovraimposta di negoziazione sui titoli azionari. »

(E' approvato)

**Art. 2.**

« La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

« E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. »

(E' approvato)

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione segreta del disegno di legge testè discusso, nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, favorevole; pallina nera, contrario.

(Segue la votazione)

Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

**Risultato della votazione.**

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione segreta:

Votanti . . . . .	47
Favorevoli . . . . .	42
Contrari . . . . .	5

(L'Assemblea approva)

**Hanno preso parte alla votazione:**

Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Aiello - Ardizzone - Ausiello - Bongiorno Vincenzo - Borsellino Castellana - Cacciola - Cacopardo - Caltabiano - Castiglione - Castorina - Cipolla - Colajanni Luigi - Colosi - Cuffaro - Cusumano Geloso - D'Agata - D'Antoni - Di Martino - Drago - Faranda - Ferrara - Franchina - Franco - Gallo Luigi - Germana - Guarnaccia - Lanza di Scalea - Lo Presti - Luna - Montemagno - Nicastro - Omobono - Pellegrino - Petrotta - Potenza -

Restivo - Ricca - Romano Giuseppe - Romano Fedele - Russo - Sapienza - Scifo - Seminara - Stabile - Verducci Paola.

E' in congedo: Beneventano.

**Discussione del disegno di legge:** « Ratifica del D.L.P.R.S. 1 dicembre 1949, n. 30: Applicazione nel territorio della Regione siciliana dell'articolo 1 della legge 1 agosto 1949, numero 482, recante agevolazioni tributarie in favore della stampa » (317).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo presidenziale 1 dicembre 1949, n. 30: « Applicazione nel territorio della Regione siciliana dell'articolo 1 della legge 1 agosto 1949, n. 482, recante agevolazioni tributarie in favore della stampa ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

(E' approvato)

Do lettura dei singoli articoli del disegno di legge:

**Art. 1.**

« E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 1 dicembre 1949, n. 30, concernente: « Applicazione nel territorio della Regione siciliana dell'articolo 1 della legge 1 agosto 1949, numero 482, recante agevolazioni tributarie in favore della stampa. »

(E' approvato)

**Art. 2.**

« La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

« E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. »

(E' approvato)

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione segreta del disegno di legge testè discusso, nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, favorevole; pallina nera, contrario.

(Segue la votazione)

Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*)

**Risultato della votazione.**

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione segreta:

Votanti . . . . .	47
Favorevoli . . . . .	44
Contrari . . . . .	3

(*L'Assemblea approva*)

*Hanno preso parte alla votazione:*

Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Aiello - Ardizzone - Ausiello - Bongiorno Vincenzo - Borsellino Castellana - Cacciola - Cacopardo - Caltabiano - Castiglione - Castorina - Colajanni Luigi - Colosi - Cuffaro - Cusumano Geloso - D'Angelo - D'Antoni - Di Martino - Faranda - Ferrara - Franco - Guaraccia - Landolina - Lanza di Scalea - Lo Manto - Lo Presti - Luna - Marchese Arduino - Milazzo - Montalbano - Montemagno - Nicastro - Omobono - Pellegrino - Petrotta - Potenza - Restivo - Romano Giuseppe - Romano Fedele - Russo - Sapienza - Scifo - Seminara - Stabile - Taormina - Verducci Paola.

*E' in congedo: Beneventano.*

La seduta è rinviata a domani, alle ore 10, col seguente ordine del giorno:

1. — Comunicazioni.
2. — Svolgimento di interrogazioni.
3. — Discussione dei seguenti disegni di legge:
  - a) « Modifica al D.L.P.R.S. 26 aprile 1945, n. 223 » (322);
  - b) « Concorso a premio per libri di testo « sussidiari » per le classi terza, quarta e quinta delle scuole elementari della Regione » (272);
  - c) « Ratifica del D.L.P.R.S. 12 dicembre 1949, n. 33, concernente istituzione di 500 corsi di scuole popolari per lo anno scolastico 1949-50 » (323);
  - d) « Ratifica del D.L.P.R.S. 12 dicembre 1949, n. 34, concernente modifiche all'art. 2 della legge regionale 8 agosto 1949, n. 48, relativa alla istituzione di 863 borse di studio e di perfezionamento annuali » (324).

**La seduta è tolta alle ore 19,5.**

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

*Il Direttore*

**Dott. Giovanni Morello**

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo